

DELIBERAZIONE N. 852/2016 ADOTTATA IN DATA 19/05/2016

OGGETTO: Disciplina delle misure per la tutela del dipendente che segnala illeciti.

### IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che la l. 190/2012, intitolata “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, ha introdotto nel d.lgs. 165/2001 intitolato “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” l’art. 54-bis che disciplina la “Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti”;

Rilevato che il Piano Nazionale Anticorruzione, approvato con deliberazione CIVIT (ora ANAC – Autorità Nazionale Anticorruzione) n. 72/2013, annovera, tra le specifiche misure di prevenzione della corruzione, la tutela del dipendente che segnala illeciti (cd. whistleblower), prevedendo alcuni principi generali per l’attuazione dell’istituto al fine di assicurare, nel modo più rigoroso possibile, la garanzia della riservatezza del dipendente che opera dette segnalazioni;

Vista la D.G.R. n. X/2871 del 12/12/2014 avente ad oggetto “Approvazione della “disciplina delle misure per la tutela del dipendente regionale che segnala illeciti (whistleblower)””;

Vista la determinazione ANAC n. 6 del 28/04/2015 avente a tema le “Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower)”;

Considerato che l’Azienda ha già previsto la valorizzazione e la tutela di chi segnala illeciti attraverso gli adottati piani triennali di prevenzione della corruzione e il codice di comportamento aziendale;

Vista la D.G.R. n. X/4878 del 07/03/2016 avente ad oggetto “Piano straordinario anticorruzione - Disciplina per l’attuazione degli adempimenti e delle misure di tutela dei dipendenti che segnalano illeciti (whistleblower) per gli enti di cui all’all. A1 della l.r. 30/2006”, nella quale si è deliberato che “gli Enti di cui all’All. A1) della l.r. 30/2006, che non abbiano ancora approvato uno specifico regolamento, si conformino alla disciplina regionale approvata con DGR 2871 del 12/12/2014 - allegato A recante “Disciplina delle misure per la tutela del dipendente regionale che segnala illeciti (whistleblower)”, adottando appositi provvedimenti secondo i rispettivi ordinamenti”;

Ritenuto, pertanto, di adottare un regolamento che disciplini la figura del segnalatore di illeciti, che mutui i principi e statuizioni di cui all’art. 54-bis del d.lgs. 165/2001 e le indicazioni di ANAC e della Regione, col fine di rafforzare ed incentivare tale istituto;

Visto lo schema di regolamento allegato;

## DELIBERA

1. di approvare, in attuazione della D.G.R. n. X/4878 del 07/03/2016, l'allegato schema di regolamento concernente la "Disciplina delle misure per la tutela del dipendente che segnala illeciti";
2. di divulgare i contenuti del presente atto attraverso specifica comunicazione indirizzata a tutto il personale e contestuale pubblicazione sul sito aziendale nella sezione "Amministrazione trasparente - Altri contenuti" del sito aziendale.

IL DIRETTORE GENERALE

dott. Carlo Nicora

IL DIRETTORE SANITARIO

dott. Fabio Pezzoli

IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO

dott.ssa Donatella Vasaturo

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dr. Vincenzo Petronella

## DISCIPLINA DELLE MISURE PER LA TUTELA DEL DIPENDENTE CHE SEGNALE ILLECITI



### Sommario

<a href="#">Premessa</a> .....	2
<a href="#">Art. 1. Soggetti e oggetto della segnalazione.</a> .....	2
<a href="#">Art. 2. Modalità di segnalazione</a> .....	3
<a href="#">Art. 3. Verifica, accertamento ed esiti delle segnalazioni</a> .....	4
<a href="#">Art. 4. Tutela del segnalante</a> .....	4
<a href="#">Art. 5. Segnalazione di comportamenti discriminatori</a> .....	5
<a href="#">Art. 6. Iniziative di sensibilizzazione</a> .....	6
<a href="#">Art. 7. Azione del RPC a seguito di analisi segnalazioni</a> .....	6
<a href="#">Art. 8. Revisione periodica del testo</a> .....	6

## Premessa

Secondo la definizione fornita da *Transparency International Italia*, il *whistleblower* / segnalatore è “*chi testimonia un illecito o un’irregolarità sul luogo di lavoro, durante lo svolgimento delle proprie mansioni, e decide di segnalarlo a una persona o un’autorità che possa agire efficacemente al riguardo. Pur rischiando personalmente atti di ritorsione a causa della segnalazione, egli svolge un ruolo di interesse pubblico, dando conoscenza, se possibile tempestiva, di problemi o pericoli all’ente di appartenenza o alla comunità*”.

Nell’ordinamento italiano questa figura è stata espressamente normata nel comma 51 dell’art. 1 L. n. 190/2012, che ha introdotto nel D.Lgs 165/2001, l’articolo 54 bis.

La nuova disciplina dettata dalla L. n. 190/2012, prevede una particolare tutela in favore del pubblico dipendente che denuncia all’Autorità Giudiziaria o alla Corte dei conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui abbia saputo in ragione del rapporto di lavoro.

È ribadito che il dipendente non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto a una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetto sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente ovviamente fuori dai casi di calunnia e/o diffamazione.

La tutela è assicurata mediante il divieto di rivelare il nome del denunciante, mediante la sottrazione della nota contenente la denuncia all’accesso e mediante il divieto di sanzionare, licenziare e sottoporre a misure discriminatorie il denunciante.

L’identità del denunciante può essere resa nota solo ove ciò sia indispensabile per la difesa dell’incolpato.

L’Azienda ha previsto specificamente, nel proprio Codice di Comportamento, al paragrafo “Prevenzione della Corruzione”, la tutela dell’anonimato e il divieto di discriminazione nei confronti del whistleblower.

## Art. 1. Soggetti e oggetto della segnalazione.

1. I soggetti che possono segnalare illeciti sono tutti coloro che abbiano un rapporto di lavoro subordinato o autonomo con l’ASST.

2. L’oggetto della segnalazione è ampio e comprende azioni od omissioni che:

- a) costituiscono reato. A titolo esemplificativo tutte le fattispecie di reati contemplate nel codice penale contro la Pubblica Amministrazione di cui al Libro II - Titolo II del Codice penale (es.: peculato art. 314; malversazione art. 316 bis; indebita percezione di erogazioni art. 316 ter; concussione art. 317; corruzione art. 318; induzione indebita a dare o promettere utilità art. 319 quater; abuso d’ufficio art. 323, rivelazione ed utilizzazione di segreti d’ufficio art. 326; turbata libertà degli incanti art. 353; turbata libertà del procedimento di scelta del contraente art. 353 bis, ecc.), contro la persona (es.: violenza art. 610; minaccia art. 612, ecc.), contro il patrimonio (furto art. 624; truffa art. 640; ecc.);
- b) possono comportare danni patrimoniali all’Azienda, ad altre Amministrazioni o alla collettività;
- c) costituiscono violazioni ai Codici di comportamento nazionale D.P.R. n. 62/2013 ed aziendale adottato con delib. n. 171/2014 e 208/2014).

3. La segnalazione non potrà riguardare situazioni di carattere personale aventi ad oggetto rivendicazioni o rimostranze relative ai rapporti con i superiori gerarchici o con i colleghi, nonché relative all'esecuzione della propria prestazione lavorativa; segnalazioni di questo genere non saranno prese in considerazione.

4. Il soggetto destinatario della segnalazione è il Responsabile della prevenzione della corruzione aziendale (di seguito RPC).

## Art. 2. Modalità di segnalazione

1. L'Azienda mette a disposizione di tutti i soggetti legittimati a inoltrare le segnalazioni un apposito modulo pubblicato sulla sito aziendale (allegato A):

<http://www.asst-pg23.it/component/trasparenza/69>.

2. Il modulo deve essere compilato in ogni sua parte al fine di consentire al RPC di poter compiere le prime verifiche del caso: la segnalazione deve essere quindi circostanziata, avere ad oggetto fatti conosciuti e riscontrati direttamente dal segnalante – e non riferiti da altri – e, se possibile, individuare con certezza l'autore della condotta illecita.

3. Le segnalazioni, riportate nel modulo di cui all'allegato 1, avverranno con le seguenti modalità:

- a) mediante invio, dalla propria casella di posta elettronica istituzionale o da quella privata, all'indirizzo di posta elettronica del RPC (al momento dell'adozione del presente atto: [nrasoli@asst-pg23.it](mailto:nrasoli@asst-pg23.it));
- b) mediante il servizio postale, con busta chiusa indirizzata ad ASST PAPA GIOVANNI XXIII, PIAZZA OMS 1 - 24127 – BERGAMO, con la dicitura RISERVATA PERSONALE per il RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE AZIENDALE;
- c) mediante posta interna, con busta chiusa da consegnare al Protocollo generale aziendale, con la dicitura RISERVATA PERSONALE per il RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE AZIENDALE;
- d) la segnalazione può anche essere compilata personalmente, previo appuntamento, innanzi al RPC, il quale ne darà atto sulla segnalazione stessa;

4. L'utilizzo dell'allegato non ha carattere tassativo, purché la segnalazione contenga gli elementi essenziali indicati in quest'ultimo, diversamente non potrà utilmente essere presa in carico.

5. Qualora il dipendente rivesta la qualifica di pubblico ufficiale, o di incaricato di pubblico servizio, ed il fatto oggetto di segnalazione possa integrare gli estremi dell'illecito penale, il dipendente ha l'obbligo di presentare notizia di reato alla competente Procura della Repubblica, secondo quanto stabilito dall'art. 331 c.p.p..

6. Per quanto riguarda invece gli adempimenti relativi alla denuncia alla competente Procura della Repubblica presso la Corte dei Conti di fatti che possano dar luogo a responsabilità per danni cagionati alla finanza pubblica, si rimanda alla nota interpretativa del Procuratore Generale presso la Corte dei Conti del 2 agosto 2007 (prot. n. PG/9434/2007/P).

### Art. 3. Verifica, accertamento ed esiti delle segnalazioni

1. Il RPC, ricevuta la segnalazione, procede ad una prima verifica del contenuto dei fatti segnalati, da concludersi entro 30 giorni.

Il RPC ai fini della verifica di cui sopra potrà:

- a) interloquire, anche direttamente, con il segnalante avendo cura di adottare tutte le cautele per garantire la massima riservatezza;
- b) trasmettere la segnalazione, dopo averla resa completamente anonima, ad altri soggetti per acquisire ulteriori informazioni e osservazioni. Tali soggetti dovranno formulare le proprie valutazioni entro e non oltre quindici giorni dalla ricezione della richiesta (sospendendo il termine di 30 giorni di cui al presente comma).

2. Qualora, all'esito della verifica, la segnalazione risulti non palesemente infondata, il RPC, provvederà a comunicare la segnalazione e l'esito della verifica al Dirigente della struttura di appartenenza dell'autore della violazione segnalata affinché provveda all'adozione dei provvedimenti disciplinari di competenza, di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 55 bis del D.Lgs. 165/2001, o, in alternativa, alla trasmissione, ai sensi del comma 3 dell'art. 55 bis citato, degli atti al Dirigente responsabile dell'Ufficio procedimenti disciplinari, affinché provveda all'adozione dei provvedimenti di competenza.

3. Qualora il fatto segnalato sia ascrivibile ad un dirigente, il RPC trasmette gli atti al Dirigente sovraordinato, che provvede all'esercizio dell'azione disciplinare e all'assunzione dei provvedimenti di chiusura del relativo procedimento, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 55 bis, comma 1 del D.Lgs. 165/2001.

4. Qualora, al contrario, il Dirigente sovraordinato verifichi che per il fatto ascrivibile al dirigente sia applicabile una sanzione variabile tra il minimo della sospensione dal servizio e dalla retribuzione superiore ai 10 giorni ed il licenziamento disciplinare (con o senza preavviso), l'esercizio della relativa azione e l'adozione degli atti conclusivi del procedimento disciplinare sono attribuite all'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari, ai sensi dell'art. 55 bis, comma 4 del D. Lgs. 165/2001.

Il dirigente responsabile dell'azione disciplinare informerà il RPC dei relativi esiti, anche in caso di archiviazione.

5. Qualora in relazione alla natura della violazione sussistano le condizioni di legge, il dirigente della struttura interessata o il Responsabile dell'Ufficio procedimenti disciplinari presenteranno denuncia all'Autorità Giudiziaria competente, informandone il RPC.

### Art. 4. Tutela del segnalante

1. L'identità del segnalante è sempre tutelata. Pertanto, essa non può essere rivelata senza il suo espresso consenso; tale tutela vale anche nei confronti degli organi di vertice dell'Amministrazione.

2. In caso di attivazione di procedimento disciplinare a seguito dei fatti oggetto della segnalazione, l'identità del segnalante potrà essere rivelata qualora la contestazione dell'addebito disciplinare risulti fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante risulti assolutamente indispensabile alla difesa dell'incolpato, sempre che tale circostanza venga da quest'ultimo dedotta e comprovata in sede di audizione o mediante la presentazione di memorie difensive.

3. I dipendenti che denunciano all'autorità giudiziaria, alla Corte dei Conti, ad ANAC o riferiscano al proprio superiore gerarchico di condotte illecite conosciute in occasione del rapporto di lavoro, non possano essere sanzionati, licenziati o sottoposti a misure discriminatorie, dirette o indirette, aventi effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla segnalazione/denuncia.
4. Il dirigente che riceva una segnalazione da un proprio collaboratore, deve informare il RPC, utilizzando tutte le cautele per mantenere riservata l'identità del segnalante e provvedendo altresì, se del caso e se ne sussiste la competenza, ad esperire il relativo procedimento disciplinare.
5. La violazione della tutela della riservatezza del segnalante, fatti salvi i casi in cui sia ammessa la rivelazione della sua identità, come sopra evidenziati è fonte di responsabilità disciplinare, per inosservanza di disposizioni di servizio.
6. La denuncia di condotte illecite è sottratta all'accesso agli atti di cui all'art. 22 e seguenti della L. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni.
7. Non è dovuta alcuna tutela nel caso in cui il segnalante incorra nella responsabilità penale di calunnia (art. 368 c.p.) o diffamazione (art. 595 c.p.).

## Art. 5. Segnalazione di comportamenti discriminatori

1. L'Azienda tutela il segnalante da qualsiasi forma di ritorsione o discriminazione, diretta o indiretta, quali, ad esempio, trasferimenti, sanzioni disciplinari, mobbing, licenziamento ecc, applicando, nei confronti del /i soggetto/i autore/i della stesse, le sanzioni disciplinari previste nel CCNL di riferimento e fatte salve le ulteriori forme di responsabilità previste dall'ordinamento vigente a carico di questo/i (responsabilità disciplinare, civile, penale, amministrativa-contabile).
2. Il dipendente che ritiene di aver subito una discriminazione per il fatto di aver effettuato una segnalazione di illecito deve dare notizia circostanziata della discriminazione al RPC.
3. Il RPC valuta la sussistenza degli elementi per effettuare la segnalazione di quanto accaduto:
  - a) al dirigente sovraordinato del dipendente che ha operato la discriminazione che deve valutare tempestivamente l'opportunità/necessità di adottare atti o provvedimenti per ripristinare la situazione e/o per rimediare agli effetti negativi della discriminazione in via amministrativa e la sussistenza degli estremi per avviare il procedimento disciplinare nei confronti del dipendente che ha operato la discriminazione;
  - b) all'U.P.D. che, per i procedimenti di propria competenza, valuta la sussistenza degli estremi per avviare il procedimento disciplinare nei confronti del dipendente che ha operato la discriminazione.
4. Il segnalante o le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative segnalano al Dipartimento della funzione pubblica, per i provvedimenti di competenza, le azioni discriminatorie adottate a danno del segnalante.
5. È infine facoltà del dipendente che ritiene di aver subito una discriminazione per il fatto di aver effettuato una segnalazione di illecito, dare notizia dell'avvenuta discriminazione al Comitato Unico di Garanzia.
6. Il RPC, nella relazione annuale prescritta dall'art.1, comma 14 della L. 190/2012, darà conto dello stato di attuazione dell'istituto e degli esiti della sua applicazione da parte del personale.



---

## Art. 6. Iniziative di sensibilizzazione

1. Il RPC intraprende iniziative di sensibilizzazione sull'istituto mediante i seguenti strumenti:
  - a) divulgazione sul portale intranet e mediante newsletter a tutto il personale delle finalità dell'istituto e del suo utilizzo;
  - b) percorsi formativi in materia di integrità, anche con specifico riferimento alla dirigenza.

## Art. 7. Azione del RPC a seguito di analisi segnalazioni

1. Qualora, a seguito delle segnalazioni, emergano elementi oggettivi idonei a rivelare eventuali criticità sull'efficacia del Piano triennale di prevenzione della corruzione vigente in tema di contrasto del fenomeno corruttivo, il RPC predispone la modifica dello stesso, con adozione di misure preventive ulteriori, rispetto a quelle adottate ed inserite nel Piano.

## Art. 8. Revisione periodica del testo

1. Il presente atto potrà essere oggetto di revisione periodica, anche a seguito di confronto con gli organismi rappresentativi di utenti e consumatori e con le organizzazioni sindacali, per verificare possibili lacune o incomprensioni da parte dei dipendenti.

MODULO PER LA SEGNALAZIONE CONDOTTE ILLECITE

Chiunque intenda segnalare situazioni di illecito (presunti fatti di corruzione ed altri reati contro la pubblica amministrazione, fatti di supposto danno erariale o altri illeciti amministrativi) di cui sono venuti a conoscenza debbono utilizzare questo modello da far pervenire al Responsabile della prevenzione della corruzione (RPC) tramite: e-mail ([nrasoli@asst-pg23.it](mailto:nrasoli@asst-pg23.it)); posta; a mano direttamente presso RPC.

Si rammenta che l'ordinamento tutela i dipendenti che effettuano la segnalazione di illecito. In particolare, la Legge, il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) e quello aziendale prevedono che:

- ✓ l'amministrazione ha l'obbligo di predisporre dei sistemi di tutela della riservatezza circa l'identità del segnalante;
- ✓ l'identità del segnalante deve essere protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione. Nel procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo consenso, a meno che la sua conoscenza non sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato;
- ✓ la denuncia è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 ss. della L. 241/1990;
- ✓ il denunciante che ritiene di essere stato discriminato nel lavoro a causa della denuncia, può segnalare (anche attraverso il sindacato) all'ispettorato della funzione pubblica i fatti di discriminazione.

Per ulteriori approfondimenti, è possibile consultare il P.N.A. e quello aziendale.

Nome e cognome del segnalante:	
Qualifica <sup>1</sup> :	
Struttura di appartenenza:	
Telefono:	
E-mail:	

**Fatto od omissione segnalata**

Data/periodo:	
Dove:	
Ritengo che l'azione e/o l'omissione tentata o portata a termine sia <sup>2</sup> :	<input type="checkbox"/> penalmente rilevante; <input type="checkbox"/> in violazione dei Codici di comportamento o altra disposizione disciplinare; <input type="checkbox"/> suscettibile di arrecare un ingiusto pregiudizio patrimoniale all'Azienda o altro ente. <input type="checkbox"/> suscettibile di arrecare un pregiudizio alla immagine dell'Azienda; <input type="checkbox"/> altro: _____

<sup>1</sup> In caso di pubblico ufficiale, si rammenta l'obbligo di denuncia in caso di illeciti penali o danno erariale.

Descrizione del fatto (condotta ed evento):	Azione/omissione: _____ _____ _____ L'azione e/o l'omissione ha generato l'evento: _____ _____ _____
Autore/i dell'azione e/od omissione <sup>3</sup> :	_____ _____ _____
Altre persone a conoscenza dell'azione e/od omissione in grado di riferire <sup>4</sup> :	_____ _____ _____
Eventuali allegati a sostegno della segnalazione:	_____ _____ _____
Altro:	_____ _____

Si acconsente, ex D.Lgs. 196/2003, al trattamento dei miei dati con le modalità e per le finalità conseguenti alla presente dichiarazione, comunque strettamente connesse e strumentali alla gestione della segnalazione.

\_\_\_\_\_  
(Luogo e data)

\_\_\_\_\_  
(firma)<sup>5</sup>

Segnalazione presentata tramite:

- posta elettronica alla casella del RPC;  a mano, depositandola presso il protocollo aziendale;  
 servizio postale;  nella mani del RPC che data e sottoscrive \_\_\_\_\_;

<sup>2</sup> La segnalazione non riguarda rimostranze di carattere personale o richieste che attengono al rapporto di lavoro o rapporti col superiore gerarchico o colleghi.

<sup>3</sup> Indicare i dati anagrafici se noti o comunque elementi idonei all'identificazione.

<sup>4</sup> Indicare i dati anagrafici se noti o comunque elementi idonei all'identificazione.

<sup>5</sup> Allegare copia documento di riconoscimento.

## Appendice normativa

### *D.Lgs. 165/2001*

#### *Articolo 54-bis Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (1) (2)*

1. Fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, il pubblico dipendente che denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, o all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia. (3)

2. Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato.

3. L'adozione di misure discriminatorie è segnalata al Dipartimento della funzione pubblica, per i provvedimenti di competenza, dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere.

4. La denuncia è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

(1) Articolo inserito dall'art. 1, comma 51, L. 6 novembre 2012, n. 190.

(2) Comma così modificato dall' art. 31, comma 1, D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114.

(3) Vedi, anche, la Determinazione ANAC 28 aprile 2015, n. 6.

### *Codice penale*

#### *314. Peculato.*

Il pubblico ufficiale [c.p. 357] o l'incaricato di un pubblico servizio [c.p. 358], che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro [c.p. 458] o di altra cosa mobile altrui [c.c. 812, 814], se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi (2)(3).

Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita (4).

(1) Vedi l'art. 219, R.D. 18 giugno 1931, n. 773, di approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

(2) Comma così modificato dall'art. 1, comma 75, lett. c), L. 6 novembre 2012, n. 190 e, successivamente, dall'art. 1, comma 1, lett. d), L. 27 maggio 2015, n. 69, a decorrere dal 14 giugno 2015.

Il testo in vigore prima della modifica disposta dalla citata legge n. 69/2015 era il seguente: «Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.»

Il testo in vigore prima della modifica disposta dalla suddetta legge n. 190/2012 era il seguente: «Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da tre a dieci anni.»

(3) Vedi, anche, l'art. 15, L. 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dall'art. 1, L. 13 dicembre 1999, n. 475.

(4) Articolo così sostituito dall'art. 1, L. 26 aprile 1990, n. 86, in tema di delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica Amministrazione. Il delitto previsto in questo articolo, consumato o tentato, è attribuito al tribunale in composizione collegiale, ai sensi dell'art. 33-bis del codice di procedura penale, a decorrere dalla sua entrata in vigore. Vedi, anche, l'art. 12-sexies, D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito in legge, con modificazioni, con L. 7 agosto 1992, n. 356.

### *316. Peculato mediante profitto dell'errore altrui.*

Il pubblico ufficiale [c.p. 357] o l'incaricato di un pubblico servizio [c.p. 358], il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni (1).

(1) Articolo così sostituito dall'art. 2, L. 26 aprile 1990, n. 86, in tema di delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica Amministrazione. Il delitto previsto in questo articolo, consumato o tentato, è attribuito al tribunale in composizione collegiale, ai sensi dell'art. 33-bis del codice di procedura penale, a decorrere dalla sua entrata in vigore. Vedi, anche, l'art. 15, L. 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dall'art. 1, L. 13 dicembre 1999, n. 475. Vedi, inoltre, l'art. 12-sexies, D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito in legge, con modificazioni, con L. 7 agosto 1992, n. 356.

### *316-bis. Malversazione a danno dello Stato.*

Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni (1).

(1) Articolo aggiunto dall'art. 3, L. 26 aprile 1990, n. 86, in tema di delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione poi così modificato dall'art. 1, L. 7 febbraio 1992, n. 181, in tema di delitti contro la pubblica amministrazione. La condanna per il delitto previsto in questo articolo, se commesso in danno o a vantaggio di una attività imprenditoriale, o comunque in relazione ad essa, importa l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (art. 32-quater c.p.). Il delitto previsto in questo articolo, consumato o tentato, è attribuito al tribunale in composizione collegiale, ai sensi dell'art. 33-bis del codice di procedura penale, a decorrere dalla sua entrata in vigore. Vedi, anche, l'art. 15, L. 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dall'art. 1, L. 13 dicembre 1999, n. 475. Vedi, inoltre, l'art. 12-sexies, D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito in legge, con modificazioni, con L. 7 agosto 1992, n. 356.

### *316-ter. Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato.*

Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito (1).

(1) Articolo aggiunto dall'art. 4, L. 29 settembre 2000, n. 300. Vedi, anche, l'art. 12-sexies, D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito in legge, con modificazioni, con L. 7 agosto 1992, n. 356.

### *317. Concussione (1).*

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

(1) Articolo sostituito dall'art. 4, L. 26 aprile 1990, n. 86 e dall'art. 1, comma 75, lett. d), L. 6 novembre 2012, n. 190. Successivamente, il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 3, comma 1, L. 27 maggio 2015, n. 69, a decorrere dal 14 giugno 2015.

La condanna per il delitto previsto in questo articolo, se commesso in danno o a vantaggio di una attività imprenditoriale, o comunque in relazione ad essa, importa l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (art. 32-quater c.p.). Il delitto previsto in questo articolo, consumato o tentato, è attribuito al tribunale in composizione collegiale, ai sensi dell'art. 33-bis del codice di procedura penale, a decorrere dalla sua entrata in vigore. Vedi, anche, l'art. 15, L. 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dall'art. 1, L. 13 dicembre 1999, n. 475. Vedi, inoltre, l'art. 12-sexies, D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito in legge, con modificazioni, con L. 7 agosto 1992, n. 356.

Il testo in vigore prima della sostituzione disposta dalla citata legge n. 69/2015 era il seguente: «Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni.».

Il testo in vigore prima della sostituzione disposta dalla suddetta legge n. 190/2012 era il seguente: «Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni.».

### *317-bis. Pene accessorie (1).*

La condanna per i reati di cui agli articoli 314, 317, 319 e 319-ter importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici. Nondimeno, se per circostanze attenuanti viene inflitta la reclusione per un tempo inferiore a tre anni, la condanna importa l'interdizione temporanea .

(1) Articolo aggiunto dall'art. 5, L. 26 aprile 1990, n. 86 e poi così modificato dall'art. 1, comma 75, lett. e), L. 6 novembre 2012, n. 190. Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «La condanna per i reati di cui agli articoli 314 e 317 importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici. Nondimeno, se per circostanze attenuanti viene inflitta la reclusione per un tempo inferiore a tre anni, la condanna importa l'interdizione temporanea.».

### *318. Corruzione per l'esercizio della funzione (1).*

Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a sei anni.

(1) Articolo sostituito dall'art. 6, L. 26 aprile 1990, n. 86 e dall'art. 1, comma 75, lett. f), L. 6 novembre 2012, n. 190. Successivamente, il presente articolo è stato così modificato dall'art. 1, comma 1, lett. e), L. 27 maggio 2015, n. 69, a decorrere dal 14 giugno 2015.

La condanna per il delitto previsto in questo articolo, se commesso in danno o a vantaggio di una attività imprenditoriale, o comunque in relazione ad essa, importa l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (art. 32-quater c.p.). Il delitto previsto in questo articolo, consumato o tentato, è attribuito al tribunale in composizione collegiale, ai sensi dell'art. 33-bis del codice di procedura penale, a decorrere dalla sua entrata in vigore. Vedi, anche, l'art. 15, L. 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dall'art. 1, L. 13 dicembre 1999, n. 475. Vedi, inoltre, l'art. 12-sexies, D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito in legge, con modificazioni, con L. 7 agosto 1992, n. 356.

Il testo in vigore prima della modifica disposta dalla citata legge n. 69/2015 era il seguente: «Corruzione per l'esercizio della funzione. Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a cinque anni.».

Il testo in vigore prima della sostituzione disposta dalla suddetta legge n. 190/2012 era il seguente: «Corruzione per un atto d'ufficio. Il pubblico ufficiale, che, per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sé o per un terzo, in denaro od altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se il pubblico ufficiale riceve la retribuzione per un atto d'ufficio da lui già compiuto, la pena è della reclusione fino a un anno.».

### *319. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio.*

Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni (1).

(1) Articolo sostituito dall'art. 7, L. 26 aprile 1990, n. 86 e, successivamente, così modificato dall'art. 1, comma 75, lett. g), L. 6 novembre 2012, n. 190 e dall'art. 1, comma 1, lett. f), L. 27 maggio 2015, n. 69, a decorrere dal 14 giugno 2015.

La condanna per il delitto previsto in questo articolo, se commesso in danno o a vantaggio di una attività imprenditoriale, o comunque in relazione ad essa, importa l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (art. 32-quater c.p.). Il delitto previsto in questo articolo, consumato o tentato, è attribuito al tribunale in composizione collegiale, ai sensi dell'art. 33-bis del codice di procedura penale, a decorrere dalla sua entrata in vigore. Vedi, anche, l'art. 15, L. 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dall'art. 1, L. 13 dicembre 1999, n. 475. Vedi, inoltre, l'art. 12-sexies, D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito in legge, con modificazioni, con L. 7 agosto 1992, n. 356.

Il testo in vigore prima della modifica disposta dalla citata legge n. 69/2015 era il seguente: «Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da quattro a otto anni.».

Il testo in vigore prima della modifica disposta dalla suddetta legge n. 190/2012 era il seguente: «Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da due a cinque anni.».

### *319-quater. Induzione indebita a dare o promettere utilità (1).*

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi (2).

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.

(1) Articolo aggiunto dall'art. 1, comma 75, lett. i), L. 6 novembre 2012, n. 190. La condanna per il delitto previsto in questo articolo, se commesso in danno o a vantaggio di una attività imprenditoriale, o comunque in relazione ad essa, importa l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (art. 32-quater c.p.). Vedi, anche, l'art. 12-sexies, D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito in legge, con modificazioni, con L. 7 agosto 1992, n. 356.

(2) Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, lett. h), L. 27 maggio 2015, n. 69, a decorrere dal 14 giugno 2015.

Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni.».

### 320. *Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio.*

Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio (1).

In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo (2).

(1) Comma così sostituito dall'art. 1, comma 75, lett. l), L. 6 novembre 2012, n. 190.

Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «Le disposizioni dell'articolo 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio; quelle di cui all'articolo 318 si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio, qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato.».

(2) Articolo così sostituito dall'art. 10, L. 26 aprile 1990, n. 86, in tema di delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione. La condanna per il delitto previsto in questo articolo, se commesso in danno o a vantaggio di una attività imprenditoriale, o comunque in relazione ad essa, importa l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (art. 32-quater c.p.). Il delitto previsto in questo articolo, consumato o tentato, è attribuito al tribunale in composizione collegiale, ai sensi dell'art. 33-bis del codice di procedura penale, a decorrere dalla sua entrata in vigore. Vedi, anche, l'art. 15, L. 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dall'art. 1, L. 13 dicembre 1999, n. 475. Vedi, inoltre, l'art. 12-sexies, D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito in legge, con modificazioni, con L. 7 agosto 1992, n. 356.

### 322. *Istigazione alla corruzione.*

Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo (1).

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo (2) (3).

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri (4).

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319 (5).

(1) Comma così modificato dall'art. 1, comma 75, lett. m), n. 1), L. 6 novembre 2012, n. 190.

Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.».

(2) Comma così modificato dall'art. 3, L. 7 febbraio 1992, n. 181, in tema di delitti contro la pubblica amministrazione.

(3) La Corte costituzionale, con sentenza 21 maggio-10 giugno 2014, n. 163 (Gazz. Uff. 18 giugno 2014, n. 26 - Prima serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità del presente comma, in riferimento all'art. 3 Cost.

(4) Comma così sostituito dall'art. 1, comma 75, lett. m), n. 2), L. 6 novembre 2012, n. 190.

Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 318.».

(5) Articolo così sostituito dall'art. 12, L. 26 aprile 1990, n. 86, in tema di delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione. La condanna per il delitto previsto in questo articolo, se commesso in danno o a vantaggio di una attività imprenditoriale, o comunque in relazione ad essa, importa l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (art. 32-quater c.p.). Il delitto previsto in questo articolo, consumato o tentato, è attribuito al tribunale in composizione collegiale, ai sensi dell'art. 33-bis del codice di procedura penale, a decorrere dalla sua entrata in vigore. Vedi, anche, l'art. 12-sexies, D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito in legge, con modificazioni, con L. 7 agosto 1992, n. 356.

### 323. *Abuso d'ufficio.*

Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio

patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni (1).

La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità (2) (3).

(1) Comma così modificato dall'art. 1, comma 75, lett. p), L. 6 novembre 2012, n. 190.

Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.»

(2) Articolo così sostituito, prima, dall'art. 13, L. 26 aprile 1990, n. 86, in tema di delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica Amministrazione, e poi dall'art. 1, L. 16 luglio 1997, n. 234 (Gazz. Uff. 25 luglio 1997, n. 172). Il delitto previsto in questo articolo, consumato o tentato, è attribuito al tribunale in composizione collegiale, ai sensi dell'art. 33-bis del codice di procedura penale, a decorrere dalla sua entrata in vigore.

Il testo in vigore prima di quest'ultima modifica era il seguente: «Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto vantaggio non patrimoniale o per arrecare ad altri un danno ingiusto, abusa del suo ufficio, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione fino a due anni. Se il fatto è commesso per procurare a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale, la pena è della reclusione da due a cinque anni.»

(3) La Corte costituzionale, con sentenza 15-28 dicembre 1998, n. 447 (Gazz. Uff. 7 gennaio 1999, n. 1 - Prima serie speciale), ha dichiarato: a) inammissibile la questione di legittimità del presente articolo, in riferimento agli articoli 3 e 97 Cost.; b) la manifesta infondatezza della questione di legittimità del presente articolo, in riferimento all'art. 79 Cost.

### *325. Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragione di ufficio.*

Il pubblico ufficiale [c.p. 357] o l'incaricato di un pubblico servizio [c.p. 358], che impiega, a proprio o altrui profitto, invenzioni o scoperte scientifiche, o nuove applicazioni industriali, che egli conosca per ragione dell'ufficio o servizio, e che debbano rimanere segrete [c.p. 263], è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516 [c.p. 29, 31, 32] (1).

(1) La multa risulta così aumentata, da ultimo, ai sensi dell'art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689, che modifica il sistema penale. Il delitto previsto in questo articolo, consumato o tentato, è attribuito al tribunale in composizione collegiale, ai sensi dell'art. 33-bis del codice di procedura penale, a decorrere dalla sua entrata in vigore. Vedi, anche, l'art. 12-sexies, D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito in legge, con modificazioni, con L. 7 agosto 1992, n. 356.

### *326. Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio. (1)*

Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivela notizie di ufficio (2), le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se l'agevolazione è soltanto colposa, si applica la reclusione fino a un anno.

Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, per procurare a sé o ad altri un indebito profitto patrimoniale, si avvale illegittimamente di notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da due a cinque anni. Se il fatto è commesso al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto non patrimoniale o di cagionare ad altri un danno ingiusto, si applica la pena della reclusione fino a due anni (3).

(1) Vedi la L. 10 maggio 1978, n. 170, sui procedimenti d'accusa, l'art. 12, L. 1 aprile 1981, n. 121, sull'Amministrazione della pubblica sicurezza, l'art. 21, L. 22 maggio 1978, n. 194, sull'interruzione volontaria di gravidanza, e l'art. 36, L. 3 agosto 2007, n. 124, sulla disciplina del segreto di Stato.

(2) Vedi la L. 10 maggio 1978, n. 170, sui procedimenti d'accusa, l'art. 12, L. 1 aprile 1981, n. 121, sull'Amministrazione della pubblica sicurezza, e l'art. 21, L. 22 maggio 1978, n. 194, sull'interruzione volontaria di gravidanza.

(3) Articolo così sostituito dall'art. 15, L. 26 aprile 1990, n. 86, in tema di delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica Amministrazione. Il delitto previsto in questo articolo, consumato o tentato, è attribuito al tribunale in composizione collegiale, ai sensi dell'art. 33-bis del codice di procedura penale, a decorrere dalla sua entrata in vigore.

### *328. Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione.*

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.

Fuori dei casi previsti dal primo comma, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a euro 1.032. Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa (1).

(1) Articolo così sostituito, dall'art. 16, L. 26 aprile 1990, n. 86, in tema di delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica Amministrazione. Il delitto previsto in questo articolo, consumato o tentato, è attribuito al tribunale in composizione collegiale, ai sensi dell'art. 33-bis del codice di procedura penale, a decorrere dalla sua entrata in vigore.

### *331. Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità. (1)*

Chi, esercitando imprese di servizi pubblici [c.p. 358] o di pubblica necessità [c.p. 359], interrompe il servizio, ovvero sospende il lavoro nei suoi stabilimenti, uffici o aziende, in modo da turbare la regolarità del servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a un anno e con la multa non inferiore a euro 516 (2).

I capi, promotori od organizzatori sono puniti con la reclusione da tre a sette anni e con la multa non inferiore a euro 3.098 [c.p. 29, 31, 32] (3).

Si applica la disposizione dell'ultimo capoverso dell'articolo precedente [c.p. 360, 440].

(1) Vedi l'art. 72, L. 1 aprile 1981, n. 121, sull'Amministrazione della pubblica sicurezza.

(2) La multa risulta così aumentata, da ultimo, ai sensi dell'art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689, che modifica il sistema penale.

(3) La multa risulta così aumentata, da ultimo, ai sensi dell'art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689, che modifica il sistema penale.

### *368. Calunnia.*

Chiunque, con denuncia [c.p.p. 331, 333], querela [c.p.p. 336], richiesta [c.p.p. 341, 342] o istanza, anche se anonima o sotto falso nome, diretta all'autorità giudiziaria o ad un'altra autorità che a quella abbia obbligo di riferirne o alla Corte penale internazionale, incolpa di un reato taluno che egli sa innocente, ovvero simula a carico di lui le tracce di un reato, è punito con la reclusione da due a sei anni [c.p. 29, 32, 370] (1).

La pena è aumentata [c.p. 64] se s'incolpa taluno di un reato pel quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a dieci anni, o un'altra pena più grave.

La reclusione è da quattro a dodici anni, se dal fatto deriva una condanna alla reclusione superiore a cinque anni; è da sei a venti anni, se dal fatto deriva una condanna all'ergastolo; e si applica la pena dell'ergastolo, se dal fatto deriva una condanna alla pena di morte [c.c. 463, n. 3] (2).

(1) Comma così modificato dall'art. 10, comma 3, L. 20 dicembre 2012, n. 237.

Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «Chiunque, con denuncia, querela, richiesta o istanza, anche se anonima o sotto falso nome, diretta all'autorità giudiziaria o ad un'altra autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, incolpa di un reato taluno che egli sa innocente, ovvero simula a carico di lui le tracce di un reato, è punito con la reclusione da due a sei anni.»

(2) La pena di morte per i delitti previsti dal codice penale è stata abolita dall'art. 1, D.Lgs. Lgt. 10 agosto 1944, n. 224, ad essa ha sostituito la pena dell'ergastolo.

### *595. Diffamazione.*

Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito [c.p. 598] con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 1.032 (1) (2).

Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a euro 2.065 (3) (4).

Se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico [c.c. 2699] (5), la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a euro 516 (6).

Se l'offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza o ad una autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate [c.p. 29, 64] (7) (8).

(1) La multa risulta così aumentata, da ultimo, ai sensi dell'art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689, che modifica il sistema penale. Al reato previsto in questo comma si applica, ora, la pena pecuniaria della multa da euro 258 a euro 2.582 o la pena della permanenza domiciliare da sei giorni a trenta giorni ovvero la pena del lavoro di pubblica utilità da dieci giorni a tre mesi, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 52, comma 2, lettera a), D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274. (Tale disposizione si applica a decorrere dal 2 gennaio 2002, ai sensi di quanto disposto dall'art. 65 dello stesso D.Lgs. n. 274 del 2000, come modificato dall'art. 1, D.L. 2 aprile 2001, n. 91, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 3 maggio 2001, n. 163).

(2) La competenza per il delitto previsto dal presente comma è devoluta al giudice di pace, ai sensi dell'art. 15, L. 24 novembre 1999, n. 468 e dell'art. 4, D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274 (Gazz. Uff. 6 ottobre 2000, n. 234, S.O.). Vedi, anche, gli articoli 64 e 65 dello stesso decreto.

(3) La competenza per il delitto previsto dal presente comma è devoluta al giudice di pace, ai sensi dell'art. 15, L. 24 novembre 1999, n. 468 e dell'art. 4, D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274 (Gazz. Uff. 6 ottobre 2000, n. 234, S.O.). Vedi, anche, gli articoli 64 e 65 dello stesso decreto.

(4) La multa risulta così aumentata, da ultimo, ai sensi dell'art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689, che modifica il sistema penale. Al reato previsto in questo comma si applica, ora, la pena pecuniaria della multa da euro 258 a euro 2.582 o la pena della permanenza domiciliare da sei giorni a trenta giorni ovvero la pena del lavoro di pubblica utilità da dieci giorni a tre mesi, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 52, comma 2, lettera a), D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274. (Tale disposizione si applica a decorrere dal 2 gennaio 2002, ai sensi di quanto disposto dall'art. 65 dello stesso D.Lgs. n. 274 del 2000, come modificato dall'art. 1, D.L. 2 aprile 2001, n. 91, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 3 maggio 2001, n. 163).

(5) Sulla diffamazione a mezzo stampa, vedi il D.Lgs.C.P.S. 3 marzo 1947, n. 156, e l'art. 13, L. 8 febbraio 1948, n. 47. Vedi, inoltre, l'art. 11, D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni.

(6) La multa risulta così aumentata, da ultimo, ai sensi dell'art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689, che modifica il sistema penale.

(7) La Corte costituzionale, con sentenza 4-20 gennaio 1977, n. 42 (Gazz. Uff. 26 gennaio 1977, n. 24), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità del presente articolo, in riferimento all'art. 3 Cost.

(8) Per l'aumento della pena per i delitti non colposi di cui al presente titolo commessi in danno di persona portatrice di minorazione fisica, psichica o sensoriale, vedi l'art. 36, comma 1, L. 5 febbraio 1992, n. 104, come sostituito dal comma 1 dell'art. 3, L. 15 luglio 2009, n. 94.

#### 610. *Violenza privata* (1).

Chiunque, con violenza [c.p. 581] o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa è punito con la reclusione fino a quattro anni [c.p. 29].

La pena è aumentata [c.p. 64] se concorrono le condizioni prevedute dall'articolo 339 (2).

(1) Le pene stabilite per i delitti previsti in questo articolo sono aumentate da un terzo alla metà se il fatto è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l'esecuzione ai sensi di quanto disposto dall'art. 71, comma 1, D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Aumenti di pena sono previsti, anche, dall'art. 1, L. 25 marzo 1985, n. 107, sulla repressione dei reati contro le persone internazionalmente protette.

(2) Per l'aumento della pena per i delitti non colposi di cui al presente titolo commessi in danno di persona portatrice di minorazione fisica, psichica o sensoriale, vedi l'art. 36, comma 1, L. 5 febbraio 1992, n. 104, come sostituito dal comma 1 dell'art. 3, L. 15 luglio 2009, n. 94.

#### 612. *Minaccia* (1).

Chiunque minaccia ad altri un ingiusto danno è punito, a querela della persona offesa [c.p. 120; c.p.p. 336], con la multa fino a euro 1.032 (2).

Se la minaccia è grave, o è fatta in uno dei modi indicati nell'articolo 339, la pena è della reclusione fino a un anno e si procede d'ufficio (3).

(1) Le pene stabilite per i delitti previsti in questo articolo sono aumentate da un terzo alla metà se il fatto è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l'esecuzione ai sensi di quanto disposto dall'art. 71, comma 1, D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

Aumenti di pena sono previsti, anche, dall'art. 1, L. 25 marzo 1985, n. 107, sulla repressione dei reati contro le persone internazionalmente protette.

(2) Comma così modificato, da ultimo, ai sensi dell'art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689 e, successivamente, dall'art. 1, comma 2-ter, D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 ottobre 2013, n. 119. La competenza per il delitto previsto dal presente comma è devoluta al giudice di pace, ai sensi dell'art. 15, L. 24 novembre 1999, n. 468 e dell'art. 4, D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274 (Gazz. Uff. 6 ottobre 2000, n. 234, S.O.). Vedi, anche, gli articoli 64 e 65 dello stesso decreto.

Il testo del presente comma, in vigore prima della modifica disposta dal citato decreto-legge n. 93/2013 era il seguente: «Chiunque minaccia ad altri un ingiusto danno è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a euro 51.»

(3) Per l'aumento della pena per i delitti non colposi di cui al presente titolo commessi in danno di persona portatrice di minorazione fisica, psichica o sensoriale, vedi l'art. 36, comma 1, L. 5 febbraio 1992, n. 104, come sostituito dal comma 1 dell'art. 3, L. 15 luglio 2009, n. 94.

#### 624. *Furto* (2)

Chiunque s'impadronisce della cosa mobile [c.p. 631] altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 154 a euro 516 [c.p. 29] (3).

Agli effetti della legge penale, si considera cosa mobile anche l'energia elettrica e ogni altra energia che abbia un valore economico [c.c. 814; c.p. 625, 626, 646, 647, 649; c.n. 510, 593, 1146] (4).

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra una o più delle circostanze di cui agli articoli 61, numero 7), e 625 (5) (6).

(1) Per l'aumento della pena per i delitti non colposi di cui al presente titolo commessi in danno di persona portatrice di minorazione fisica, psichica o sensoriale, vedi l'art. 36, comma 1, L. 5 febbraio 1992, n. 104, come sostituito dal comma 1 dell'art. 3, L. 15 luglio 2009, n. 94.

(2) Vedi il D.L. 5 luglio 1972, n. 288, e gli artt. 11, 43, 52, 219, R.D. 18 giugno 1931, n. 773, nonché il primo comma dell'art. 9, L. 18 aprile 1975, n. 110, in materia di sicurezza pubblica. Vedi, anche, l'art. 4, L. 8 agosto 1977, n. 533, in materia di ordine pubblico, come sostituito dall'art. 10, L. 26 marzo 2001, n. 128.

(3) Comma così modificato dall'art. 2, L. 26 marzo 2001, n. 128. Il testo precedentemente in vigore prevedeva la reclusione fino a tre anni e la multa da lire sessantamila a un milione. In passato la Corte costituzionale, con sentenza 11-17 febbraio 1971, n. 22 (Gazz. Uff. 24 febbraio 1971, n. 49), aveva dichiarato non fondata la questione di legittimità del presente articolo, nella parte relativa ai massimi edittali di pena, in riferimento agli artt. 3 e 27, Cost.; con sentenza 14-27 febbraio 1973, n. 18 (Gazz. Uff. 7 marzo 1973, n. 62), aveva dichiarato non fondata la questione di legittimità del presente articolo, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 27, terzo comma, e 42, primo comma, Cost.

(4) La Corte costituzionale, con sentenza 27 giugno-4 luglio 1974, n. 208 (Gazz. Uff. 10 luglio 1974, n. 180), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità del presente articolo, in riferimento all'art. 3 Cost.

(5) Comma aggiunto dall'art. 12, L. 25 giugno 1999, n. 205.

(6) Per l'aumento della pena per i delitti non colposi di cui al presente titolo commessi in danno di persona portatrice di minorazione fisica, psichica o sensoriale, vedi l'art. 36, comma 1, L. 5 febbraio 1992, n. 104, come sostituito dal comma 1 dell'art. 3, L. 15 luglio 2009, n. 94.

#### *art. 640. Truffa.*

Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032 [c.p. 29] (1).

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 [c.p. 29, 63] (2):

1. se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare (3);

2. se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'autorità [c.p. 649, 661; c.p.m.p. 162] (4);

2-bis. se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5) (5).

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante (6) (7) (8).

(1) La multa risulta così aumentata, da ultimo, ai sensi dell'art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689, che modifica il sistema penale.

(2) La multa risulta così aumentata, da ultimo, ai sensi dell'art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689, che modifica il sistema penale.

(3) La condanna per il delitto previsto in questo articolo, se commesso in danno o a vantaggio di una attività imprenditoriale, o comunque in relazione ad essa, importa l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (art. 32-quater c.p.). In materia di leva e reclutamento obbligatorio vedi gli artt. 129, 130 e 133, D.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237; la L. 24 dicembre 1986, n. 958, la legge 15 dicembre 1972, n. 772, e le norme di attuazione contenute nel D.P.R. 28 novembre 1977, n. 1139, in materia di obiezione di coscienza, il D.P.R. 28 novembre 1977, n. 1139.

(4) Vedi, invece, l'art. 218, L. fall. (R.D. 16 marzo 1942, n. 267).

(5) Numero aggiunto dal comma 28 dell'art. 3, L. 15 luglio 2009, n. 94.

(6) Comma aggiunto dall'art. 98, L. 24 novembre 1981, n. 689, che modifica il sistema penale.

(7) Nel presente articolo l'art. 3, D.L. 3 marzo 2003, n. 32, non convertito in legge, aveva aggiunto un comma, dopo il secondo, che così disponeva: «Se il fatto è commesso a danno del Servizio sanitario nazionale da professionisti sanitari dipendenti dal medesimo Servizio o con esso convenzionati, ovvero responsabili di strutture sanitarie accreditate per l'erogazione di prestazioni clinico-diagnostiche, la pena pecuniaria di cui al secondo comma è decuplicata. È sempre ordinata la confisca delle cose che servono o furono destinate a commettere il reato o delle cose che ne sono il prodotto o il profitto. Il provvedimento che definisce il giudizio deve essere comunicato al competente ordine o collegio professionale di appartenenza che, valutati gli atti, dispone la radiazione dalla professione del responsabile».

(8) Per l'aumento della pena per i delitti non colposi di cui al presente titolo commessi in danno di persona portatrice di minorazione fisica, psichica o sensoriale, vedi l'art. 36, comma 1, L. 5 febbraio 1992, n. 104, come sostituito dal comma 1 dell'art. 3, L. 15 luglio 2009, n. 94.

### *Codice di procedura penale*

#### *c.p.p. art. 331. Denuncia da parte di pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico servizio.*

1. Salvo quanto stabilito dall'articolo 347, i pubblici ufficiali [c.p. 357] e gli incaricati di un pubblico servizio [c.p. 358] che, nell'esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, hanno notizia di

reato perseguibile di ufficio, devono farne denuncia per iscritto, anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito [c.p. 361, 362].

2. La denuncia è presentata o trasmessa senza ritardo al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria.

3. Quando più persone sono obbligate alla denuncia per il medesimo fatto, esse possono anche redigere e sottoscrivere un unico atto.

4. Se, nel corso di un procedimento civile o amministrativo, emerge un fatto nel quale si può configurare un reato perseguibile di ufficio, l'autorità che procede redige e trasmette senza ritardo la denuncia al pubblico ministero.

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

---

**Pubblicata all'albo pretorio on-line  
dell'azienda socio sanitaria territoriale  
"Papa Giovanni XXIII" Bergamo**

**per 15 giorni**

---